



REPUBBLICA ITALIANA

1/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Giovanni Comite	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico, iscritto al n. **51765** del ruolo generale, su appello proposto da *omissis*, nato a *omissis* il *omissis* (c.f. *omissis*), rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Angelini (*isabellaangelini@ordineavvocatiroma.org*), unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec,

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Luigi Caliulo (*avv.luigi.caliulo@postacert.inps.gov.it*), Emanuela Capannolo (*avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it*), Clementina Pulli (*avv.clementina.pulli@postacert.inps.gov.it*), Manuela Massa (*avv.manuela.massa@postacert.inps.gov.it*) e Nicola Valente (*avv.nicola.valente@postacert.inps.gov.it*),

unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi digitali,

nonché contro

il **Ministero della difesa** (c.f.: 80402190583), in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex art. 158 c.g.c.,

avverso e per la riforma

della sentenza n. 110/2016, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, in data 14.9.2016.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 5.12.2025, il relatore, l'avv. Sergio Preden, su delega, per l'INPS e il Ten. Col. Roberto Sulli per il Ministero.

Svolgimento del processo

Con atto di appello ritualmente notificato l'appellante ha impugnato l'epigrafata decisione di rigetto della domanda volta al riconoscimento dell'indennità di ausiliaria nel computo della base pensionabile, concludendo per la riforma della sentenza.

Hanno resistito sia l'INPS che il Ministero della difesa, concludendo per il rigetto del gravame, siccome inammissibile in rito e, comunque, infondato nel merito.

All'udienza di discussione della causa, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.

Motivi della decisione

Va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 107, secondo comma e 111, primo comma, c.g.c.

Emerge, invero, *per tabulas*, che:

- il processo è stato sospeso, ex art. 106 c.g.c., in attesa della definizione di una causa innanzi al g.a., ritenuta dal Collegio pregiudicante, giusta ordinanza n. 7/2018;
- tale causa è stata definita in data 31.10.2019, con sentenza del Consiglio di Stato n. 7462/2019;
- tuttavia, non è stata richiesta, nel prescritto termine perentorio trimestrale, la fissazione di nuova udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso, diversamente da quanto stabilito dall'art 107, secondo comma, c.g.c.

Le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ex art. 111, ult. co., c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **51765** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara estinto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 c.g.c. Nulla per le spese di giudizio e di difesa.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.12.2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Aurelio Laino

f.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 12/01/2026

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi